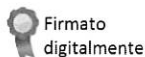


N. [REDACTED]

Pubblicato il 06/12/2019



N. [REDACTED] REG.PROV.CAU.  
N. [REDACTED] REG.RIC.



**R E P U B B L I C A I T A L I A N A**

**Il Consiglio di Stato**

**in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)**

ha pronunciato la presente

**ORDINANZA**

sul ricorso numero di registro generale [REDACTED], proposto da

[REDACTED], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati [REDACTED], [REDACTED] con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

***contro***

[REDACTED] - [REDACTED]  
[REDACTED], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall' [REDACTED] domiciliataria ex lege in Roma, [REDACTED]

***nei confronti***

[REDACTED], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati [REDACTED], con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

***per la riforma***

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio n. [REDACTED] del

[redacted];  
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l'art. 98 cod. proc. amm.;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del [redacted] del  
[redacted] di [redacted] l.;

Visti tutti gli atti della causa;

Vista la domanda di sospensione dell'efficacia della sentenza del Tribunale amministrativo regionale di reiezione del ricorso di primo grado, presentata in via incidentale dalla parte appellante;

Relatore nella camera di consiglio del giorno [redacted] Cons. [redacted]  
[redacted] uditi per le parti gli avvocati [redacted],  
[redacted], l'avvocato dello [redacted];

Ritenuto, ad un primo esame tipico della presente fase cautelare, che:

- l'appello cautelare non è assistito dal *fumus boni iuris*;
- appare corretta la qualificazione del contratto di gestione di un punto ristoro, per cui è causa, in termini di concessione o appalto di servizi (a seconda della traslazione o meno del rischio operativo);
- si rendeva quindi applicabile l'art. 95, comma 10, del d.lgs. n. 50 del 2016, che imponeva all'operatore di indicare nell'offerta economica i costi della manodopera e gli oneri aziendali, onere che nella specie non era stato adempiuto in quanto l'offerta dell'aggiudicataria non aveva indicato, né i costi della manodopera né gli oneri inerenti alla sicurezza;
- non poteva neppure invocarsi il soccorso istruttorio, trattandosi di carenza dichiarativa relativa all'offerta economica;
- sussistono giusti motivi per compensare le spese di lite del presente incidente cautelare;

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta):

- respinge l'appello cautelare;
- resta ferma l'udienza pubblica già fissata per il giorno \_\_\_\_\_;
- compensa le spese della presente fase.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno \_\_\_\_\_ con l'intervento dei magistrati:

Giancarlo Montedoro, Presidente

Vincenzo Lopilato, Consigliere

Paolo Carpentieri, Consigliere

Oreste Mario Caputo, Consigliere

Dario Simeoli, Consigliere, Estensore

**L'ESTENSORE**

**Dario Simeoli**

**IL PRESIDENTE**

**Giancarlo Montedoro**

**IL SEGRETARIO**